

Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2025, n. 11-1220

**Decreto 2 maggio 2024 e nota DGSAF prot. n. 20594 del 28/06/2024 del Ministero della Salute. Approvazione del "Programma regionale di sorveglianza della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina ed ovi-caprina e delle leucosi bovina enzootica nei territori indenni della Regione Piemonte per gli anni 2025-2030" e del "Programma di eradicazione e sorveglianza della brucellosi ovi-caprina nella...**



Seduta N° 76

Adunanza 09 GIUGNO 2025

Il giorno 09 del mese di giugno duemilaventicinque alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

**DGR 11-1220/2025/XII**

**OGGETTO:**

Decreto 2 maggio 2024 e nota DGSAF prot. n. 20594 del 28/06/2024 del Ministero della Salute. Approvazione del "Programma regionale di sorveglianza della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina ed ovi-caprina e delle leucosi bovina enzootica nei territori indenni della Regione Piemonte per gli anni 2025-2030" e del "Programma di eradicazione e sorveglianza della brucellosi ovi-caprina nella provincia di Alessandria per gli anni 2025-2027".

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale, prevede misure di prevenzione e controllo per alcune malattie ivi allegate;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, prevede che le norme di prevenzione e controllo di cui al Regolamento (UE) 2016/429, articolo 9, paragrafo 1, si applicano alle malattie elencate tra le quali vi rientrano le infezioni da Brucellosi (e in particolare *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*) nei bovini (compresi i bufalini) e negli ovini e caprini, da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) (ossia *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) nei bovini e da Leucosi bovina enzootica;

il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021, contiene una serie di norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, tra le quali vi rientrano le infezioni da Brucellosi, da Tubercolosi e da Leucosi bovina enzootica.

Preso atto che:

il citato Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 e s.m.i. prevede per i territori con *status* di indenne da infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis* e da MTBC da più di due anni consecutivi, e per i territori indenni da leucosi bovina enzootica da cinque anni consecutivi, la possibilità di programmare i controlli con una sorveglianza annuale basata sui rischi;

tale Regolamento prevede, altresì, che lo *status* di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti può essere concesso a uno Stato membro o a una zona solo se negli ultimi tre anni sono state applicate le misure ivi indicate, tra le quali è compresa la sorveglianza della popolazione ovicaprina;

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede che la Regione Piemonte avesse lo *status* di indenne da malattia per le infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da MTBC e da leucosi bovina enzootica;

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2692 della Commissione del 17 ottobre 2024, che ha modificato gli allegati I e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, ha previsto che solo i territori delle province di Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Città Metropolitana di Torino fossero indenni da infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis* negli ovicaprini con esclusione della provincia di Alessandria, in quanto nel 2023 sono stati notificati due focolai di brucellosi ovicaprina (*Brucella melitensis*) presso due stabilimenti situati in tale provincia.

Preso, altresì, atto che:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 relativo ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) prevede, tra le aree di intervento dell'allegato I (Prevenzione collettiva e sanità pubblica), la "D – Salute animale e igiene urbana veterinaria", tra i cui programmi e relative componenti vi sono l'effettuazione di piani di eradicazione e la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali;

il Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136, recante "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016", all'art. 13, comma 1, lettera d) prevede che il Ministero della Salute adotta programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie di categoria B e C, tra le quali vi rientrano le infezioni da Brucellosi nei bovini ed ovini e caprini, da MTBC nei bovini e da Leucosi bovina enzootica;

con Decreto 2 maggio 2024 del Ministero della Salute sono stati adottati programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini, che contengono altresì misure di sorveglianza da applicarsi nei territori indenni dalle malattie per il mantenimento di tale qualifica sanitaria. Il citato programma nazionale obbligatorio di eradicazione prevede che le regioni e province autonome presentano al Ministero della Salute appositi programmi di eradicazione per le malattie di cui al programma nazionale, compresa la brucellosi.

con nota del Ministero della Salute DGSAF loro prot. 20594 del 28/06/2024 sono state fornite indicazioni sulle misure di sorveglianza sul territorio nazionale per il periodo 2024-2030 per la Leucosi bovina enzootica.

Dato atto che, dall'istruttoria degli uffici del settore regionale competente "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare" della direzione regionale "sanità", è emerso quanto segue:

- poiché risulta necessario mantenere lo *status* di indenne da Brucellosi nei bovini e ovicapri, da MTBC nei bovini e da leucosi bovina enzootica nei territori regionali considerati tali ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021, come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2692 della Commissione del 17 ottobre 2024, si è ritenuto opportuno predisporre un programma regionale nel quale, in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero della salute del 2 maggio 2024, fornisca indicazioni sulla sorveglianza, effettuata tramite i controlli diagnostici *intra vitam* e *post mortem* sugli animali, sui controlli sulle movimentazioni e sulla corretta applicazione dei sistemi di identificazione e registrazione degli animali, in quanto strumenti fondamentali per il mantenimento dello *status* di indenne dopo il suo conseguimento;
- i tecnici regionali esperti in materia hanno predisposto il "Programma regionale di sorveglianza della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina ed ovi-caprina e delle leucosi bovina enzootica nei territori indenni della Regione Piemonte per gli anni 2025-2030", allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con una programmazione dei controlli sulla base del rischio come previsto dalla normativa europea;
- con riferimento al territorio della Provincia di Alessandria che, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2692 della Commissione del 17 ottobre 2024, non è più considerato indenne da brucellosi ovicaprina, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della salute del 2 maggio 2024, al fine di ottenere il ripristino dello *status* di indenne, è stato predisposto dagli esperti regionali del settore competente il "Programma di eradicazione e sorveglianza della brucellosi ovicaprina nella provincia di Alessandria per gli anni 2025-2027", di durata triennale, adeguato all'attuale situazione epidemiologica e conforme alla normativa nazionale ed europea sopra citate, allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- tenuto conto che le movimentazioni di animali sensibili tra territori non indenni non sono soggette alle garanzie sanitarie del Decreto 2 maggio 2024 previste per quelle tra territori indenni, e che, pertanto, la presenza nel territorio di una provincia non indenne può aumentare il rischio di movimentazioni da territori con conclamati focolai di brucellosi;
- detto programma di cui all'allegato sub B), al fine di tutelare il patrimonio ovicaprino regionale, contiene pertanto indicazioni più restrittive rispetto a quanto prescritto dal Decreto del Ministero della Salute del 2 maggio 2024 con riferimento alle garanzie sanitarie da applicare per le movimentazioni di animali da territori non indenni alla Provincia di Alessandria.

Preso atto, altresì, che:

- sono stati trasmessi, con comunicazione al Settore regionale competente, i pareri positivi dei seguenti Centri di riferimento nazionale per la tubercolosi bovina, inerenti il programma regionale di sorveglianza della tubercolosi nei bovini, della brucellosi nei bovini e negli ovicaprini e della leucosi bovina enzootica nei territori indenni da infezione per il periodo 2025-2030:

- Centro di riferimento nazionale per la tubercolosi bovina con sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, in data 13 novembre 2024;
- Centro di riferimento nazionale per lo studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti (CEREL) con sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in data 14 novembre 2024;
- Centro di riferimento nazionale per le brucellosi, con sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise in data 5 dicembre 2024;

- è stato trasmesso, con comunicazione al Settore regionale competente del 13 febbraio 2025, il parere positivo del Ministero della Salute – Ufficio 3, del Centro di riferimento nazionale per le brucellosi, e del Centro di Riferimento Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio con sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise inerente il programma di eradicazione e sorveglianza della brucellosi ovicaprina per la provincia di Alessandria per il triennio 2025-2027.

Dato atto:

della Nota regionale prot. n. 27746/DB2017 del 9/12/13, del settore “Prevenzione e veterinaria” (oggi Settore “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare”) della Direzione regionale “sanità” con cui è stato trasmesso ai Servizi veterinari delle ASL e agli impianti di macellazione il documento recante “Piano di eradicazione della tubercolosi. Modalità operative al macello”;

della Nota regionale prot. Numero 21881 del 26 ottobre 2016, del settore “Prevenzione e veterinaria “ (oggi Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare”) della Direzione regionale “sanità” con cui è stato trasmesso ai Servizi veterinari delle ASL e ai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV) il protocollo operativo per la verifica dell'identità su base genetica dei capi bovini sospetti, infetti o presenti nei focolai di tubercolosi bovina;

della D.D. 30 novembre 2017, n. 776 del settore “Prevenzione e veterinaria “ (oggi Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare”) della Direzione regionale “sanità” con cui sono stati approvati i protocolli applicativi inerenti l'adozione delle misure di sospensione e revoca della qualifica di allevamento per tubercolosi e brucellosi bovina”;

della Nota regionale prot. 00045795/ A1400A del 30/11/2022 Settore regionale “Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della Direzione regionale “sanità e welfare” (oggi Direzione “sanità”), con cui è stato approvato il “Piano regionale di sorveglianza della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina ed ovi-caprina e delle leucosi bovina enzootica 2023-2025”.

Ritenuto, pertanto, necessario:

approvare il “Programma regionale di sorveglianza della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina ed ovi-caprina e delle leucosi bovina enzootica nei territori indenni della Regione Piemonte per gli anni 2025-2030” allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

approvare il “Programma di eradicazione e sorveglianza della brucellosi ovicaprina nella provincia di Alessandria per gli anni 2025-2027” allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

demandare a successivi provvedimenti del Dirigente Responsabile del settore regionale “Prevenzione, Sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della direzione regionale “Sanità”, la definizione dei protocolli applicativi ed ogni atto necessario all’attuazione tecnica del presente provvedimento.

Visti:

il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;  
il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;  
il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018;  
il Regolamento (UE) n. 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019;  
il Regolamento Delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019;  
il Regolamento Delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019;  
il Regolamento Delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019;  
il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019;  
il Regolamento (UE) 2021/881 della Commissione del 23 marzo 2021;  
il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021;  
il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2692 della Commissione del 17 ottobre 2024;  
il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;  
il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32;  
il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134;  
il Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136;  
il Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 220;  
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 gennaio 2017;  
il Decreto 7 marzo 2023 del Ministero della Salute;  
il Decreto 2 maggio 2024 del Ministero della Salute;  
il Decreto 21 giugno 2024 del Ministero della Salute.

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito e nei limiti delle finalità descritte nell’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto l’attività di sorveglianza epidemiologica e di eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali è un LEA e che, pertanto, gli oneri derivanti dall’attuazione dei programmi allegati trovano copertura nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale, iscritte nella Missione 13 – Prog 01 del Bilancio finanziario 2025-2027 e assegnate annualmente alle ASL in sede di riparto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, all'unanimità,

### **DELIBERA**

1) di approvare, ai sensi del DM 2 maggio 2024 e delle indicazioni di cui alla nota DGSAF prot. n. 20594 del 28/06/2024 del Ministero della Salute, il “Programma regionale di sorveglianza della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina ed ovi-caprina e delle leucosi bovina enzootica nei territori indenni della Regione Piemonte per gli anni 2025-2030”, allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare, ai sensi del DM 2 maggio 2024, il “Programma di eradicazione e sorveglianza della brucellosi ovicaprina nella provincia di Alessandria per gli anni 2025-2027”, allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) di demandare a successivi provvedimenti del Responsabile del settore regionale “Prevenzione, Sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare” della direzione regionale “Sanità”, la definizione dei protocolli applicativi ed ogni atto necessario all’attuazione tecnica del presente provvedimento;

4) che gli oneri derivanti dall’attuazione dei programmi allegati trovano copertura nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale, iscritte nella Missione 13 – Prog 01 del Bilancio finanziario 2025-2027 e assegnate annualmente alle ASL in sede di riparto;

5) che il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. del 12/10/2010 n. 22.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1220-2025-All\_1-Allegato\_A-Programma\_territori\_indenni\_DEF.pdf



DGR-1220-2025-All\_2-Allegato\_B-Programma\_provincia\_Alessandria.pdf

2.



Allegato

---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

## Programma regionale di sorveglianza della tubercolosi nei bovini, della brucellosi nei bovini e negli ovicaprini e delle leucosi bovina enzootica nei territori indenni da infezione per il periodo 2025-2030

### INTRODUZIONE

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law) e dei conseguenti regolamenti delegati e di esecuzione, lo *status* di indenne infezioni da brucellosi (*Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*) nei bovini (compresi i bufalini), negli ovini e nei caprini, da complesso *Mycobacterium tuberculosis* - MTBC (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) nei bovini (compresi i bufalini) e da Leucosi bovina enzootica, è stato concesso conformemente alla Direttiva 64/432/CEE, e riconosciuto ai sensi dell' Art. 84 del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 nei territori regionali individuati, da ultimo, dai successivi Regolamenti di Esecuzione (UE) 2021/620 e 2024/2692.

Tra le misure individuate dal legislatore europeo necessarie per il mantenimento dello *status* di indenne da malattia, oltre che per la tutela del patrimonio zootecnico dal rischio di infezione, vi è la sorveglianza. A tal fine, si rende necessario proseguire l'attività di sorveglianza, già avviata negli stabilimenti dei territori regionali indenni che detengono bovini (compresi i bufalini) ed ovicaprini.

Il presente programma tiene conto della normativa europea sopra citata, oltre che i programmi nazionali di eradicazione e sorveglianza approvati con Decreto 2 maggio 2024 (di seguito Decreto) per quanto concerne l'infezione da brucellosi e tubercolosi, e del documento tecnico operativo approvato con nota ex-DGSAF n. 20594 del 28/06/2024 per quanto riguarda l'infezione da leucosi bovina enzootica.

Inoltre, l'applicazione delle misure contenute nel presente programma è correlata all'andamento della situazione epidemiologica e al mantenimento dello *status* di ciascuna provincia.

La sorveglianza delle malattie sopracitate, al fine del mantenimento dello *status* di indenne, tiene conto dei seguenti criteri:

- la programmazione dei controlli basata sul rischio, indipendentemente dalla tipologia di allevamento (riproduzione o produzione), secondo criteri specificati di seguito;
- l'attività di sorveglianza al macello finalizzata alla ricerca sistematica di lesioni riconducibili all'infezione da MTBC o LBE in tutti i bovini macellati;
- la sorveglianza sugli aborti per la ricerca di infezione da brucellosi nei bovini e negli ovicaprini.

Le figure coinvolte, i compiti e le responsabilità sono indicate nei programmi nazionali di cui al Decreto e nel documento di cui alla nota ex-DGSAF 20594 del 28/06/2024.

Si sottolinea l'importanza di mantenere e rinforzare le misure finalizzate alla rapida risoluzione di eventuali focolai e di utilizzare gli indicatori in grado di individuare gli stabilimenti a rischio.

La programmazione dei controlli basata sul rischio è predisposta con il supporto del sistema informativo regionale "ARVET" (Anagrafe Regionale Veterinaria), il quale dispone della funzionalità "scadenzario" per l'aggiornamento degli stessi con la periodicità basata sul rischio.

I Servizi Veterinari di ciascuna ASL sono tenuti a mantenere aggiornato lo scadenziario per ciascuna malattia inserendo, all'inizio di ogni anno, la programmazione dei controlli negli allevamenti considerati a rischio secondo i criteri riportati di seguito.

Parallelamente, attraverso ARVET viene inserita, entro la fine del primo bimestre, la programmazione annuale dei controlli nella Banca Dati Nazionale (BDN - Sistema informativo Sanità Animale – SANAN).

Tutte le procedure e gli adempimenti previsti dal programma regionale, compresa la verifica delle movimentazioni dei capi ai fini della valutazione del rischio, devono risultare rispettate e attestabili dalla documentazione agli atti di ciascuna ASL.

Le Autorità Competenti Locali (ACL) sono tenute ad attuare procedure documentate di verifica di efficacia, ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento (UE) 2017/625, come previsto e nelle modalità indicate dai programmi nazionali di cui al Decreto. Il Settore regionale competente esamina, almeno trimestralmente, le verifiche di efficacia attuate dai Servizi Veterinari di competenza territoriale.

Al 31/12 di ogni anno, tutti gli stabilimenti con attività di allevamento aperti in BDN, compresi quelli con allevamenti a capi zero, devono avere lo *status* sanitario registrato in SANAN, aggiornato a seguito di un controllo diagnostico o documentale.

## **PROGRAMMI DI AUTOCONTROLLO**

Gli operatori sono tenuti ad attuare programmi di autocontrollo, che devono essere approvati dai Servizi Veterinari territorialmente competenti e redatti in conformità alla normativa nazionale ed europea. Tali programmi devono essere implementati con lo scopo di mitigare i rischi di introduzione delle malattie di categoria B di cui al presente piano. Eventuali prove diagnostiche, con spese a carico dell'operatore, devono essere svolte presso un laboratorio ufficiale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. In nessun caso è ammessa l'esecuzione di prove diagnostiche ufficiali individuali.

## **STABILIMENTI DI NUOVA COSTITUZIONE**

La necessità di effettuare le prove diagnostiche per l'assegnazione dello *status* negli stabilimenti bovini e bufalini di nuova costituzione deve essere valutata dall'ACL in relazione al rischio e alla tipologia produttiva, tenendo conto della provenienza degli animali introdotti e delle ultime prove effettuate su di essi, oltre che della regolare posizione anagrafica dei capi, fatto salvo l'obbligo di introduzione di capi da stabilimenti indenni e, per brucellosi, non vaccinati.

Sono da ritenersi maggiormente a rischio gli stabilimenti da riproduzione che introducono animali da più stabilimenti di origine o di provenienza extraregionale o estera e/o che provengono da stalle di transito o centri di raccolta. Negli altri casi (per esempio il cambio di ragione sociale, lo spostamento dell'intero effettivo o l'acquisto di capi con profilassi recente), se ritenuto opportuno, è consentito assegnare lo *status* per via induttiva ed orientare i successivi controlli in relazione al rischio.

Negli stabilimenti da produzione l'assegnazione dello *status* è effettuata per via induttiva se i capi introdotti provengono da Stati Membri o zone indenni da infezione.

L'età diagnostica per le prove effettuate per l'assegnazione dello *status* presso gli stabilimenti bovini e bufalini di nuova costituzione è stabilita a 6 settimane per MTBC (prova di intradermoreazione alla tubercolina) e a 12 mesi per brucellosi (TRB) e leucosi (ELISA).

Le prove diagnostiche per l'assegnazione dello *status* negli stabilimenti ovicapri di nuova costituzione sono invece sempre previste (una prova FDC sui capi di età superiore ai 6 mesi).

## **1. SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE DI CATEGORIA B - TUBERCOLOSI BOVINA (infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* complex - MTBC)**

Dal 2016 il territorio regionale è riconosciuto indenne dalla Commissione Europea. L'elenco aggiornato dei territori indenni da infezione è riportato nell'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. L'Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2020/689 indica i requisiti richiesti per il mantenimento dello *status* di indenne da tubercolosi bovina (MTBC).

### **1.1 ANALISI DEL RISCHIO**

Nei territori indenni, al fine di mantenere tale *status*, è attuata una sorveglianza basata sull'analisi del rischio, con controlli differenziati in relazione alla categoria dello stabilimento.

Tenuto conto anche dei fattori di rischio minimi previsti dai programmi nazionali, si dispone una sorveglianza annuale su tutti gli stabilimenti con attività di allevamento:

- a) che commercializzano latte crudo tramite distributori automatici;
- b) con correlazioni epidemiologiche con casi confermati nel comparto domestico nei 36 mesi precedenti, anche su animali diversi dai bovini detenuti;
- c) con correlazione epidemiologiche con focolai negli animali selvatici (da valutare in collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico e con il Settore regionale competente);
- d) con correlazioni epidemiologiche che includono situazioni di malattia confermata nell'uomo;
- e) senza un Controllo Ufficiale o altre attività ufficiali negli ultimi 4 anni;
- f) con sede di focolaio negli ultimi 5 anni, non risolto con l'abbattimento totale dei capi;
- g) che hanno subito una sospensione dello *status* nei 12 mesi precedenti;
- h) che hanno un elevato numero di introduzioni o che introducono da territori non indenni o con *status* di indenne da meno di 2 anni;
- i) che introducono vacche a fine carriera;
- j) con irregolarità anagrafiche gravi e reiterate per quel che riguarda l'identificazione degli animali;
- k) qualunque altra situazione ritenuta a rischio dall'ACL.

Gli allevamenti semibradi e gli stabilimenti con attività di allevamento che praticano la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e il pascolo vagante con o senza promiscuità con altri bovini o ovicapri, devono essere considerati a rischio, verificati in relazione alla situazione di ogni singola azienda con maggiore attenzione e se del caso frequenza e sottoposti a controlli diagnostici ufficiali almeno biennali da parte dell'ACL.

Gli stabilimenti che non rientrano nelle situazioni sopra elencate sono considerati a basso rischio.

In ogni caso, la ACL programma annualmente i controlli diagnostici ufficiali su almeno il 20% degli stabilimenti con attività di allevamento che detengono bovini sul proprio territorio.

### **1.2 MODALITÀ DI CONTROLLO**

La diagnosi *intra-vitam* nel corso delle operazioni di sorveglianza viene effettuata mediante prova di intradermoreazione alla tubercolina (IDT), secondo le procedure di esecuzione indicate

nell'Allegato 2a del Decreto. E' preferibile che ciascuna ASL adotti uno specifico protocollo di buone pratiche operative e modalità organizzative finalizzate ad elevare l'attenzione alle diagnosi. L'età diagnostica è stabilita a 24 mesi, fatte salve altre indicazioni o situazioni di rischio per le quali l'ACL o il Settore regionale competente ritengano opportuno abbassarla.

Qualora l'ACL lo ritenga necessario (per esempio in presenza di elementi concreti che possano ipotizzare una frode) e nei controlli a rischio a seguito di focolai non conclusi con l'abbattimento totale, si utilizza, in alternativa e/o in parallelo alla prova IDT, la prova del gamma-interferone, secondo le modalità previste nell'Allegato 2a del Decreto, previo accordo con il Settore regionale competente, con i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta (IZSPLV) e con l'Osservatorio Epidemiologico.

In tutti i casi in cui viene utilizzato il test del gamma-interferone, l'operatore dello stabilimento soggetto a controllo deve essere preventivamente informato, con comunicazione formale da sottoscrivere a cura dello stesso per presa visione, che i campioni di sangue prelevati potranno essere utilizzati anche per l'effettuazione di accertamenti di identificazione genetica.

### **1.3 MOVIMENTAZIONI A RISCHIO E PROVE IDT**

Le prove IDT pre-moving si effettuano sui capi riproduttori di età superiore a 6 settimane nei seguenti casi:

- negli stabilimenti considerati a rischio in relazione ai criteri di cui al paragrafo 1.1 lettere b), c) e d) per l'anno successivo all'esposizione al rischio;
- negli stabilimenti considerati a rischio in relazione al criterio di cui al paragrafo 1.1 lettera f) per i tre anni successivi all'esposizione al rischio; *oppure*
- se richiesto dall'operatore.

Come indicato nell'Allegato 2b del Decreto, le movimentazioni di bovini da province non indenni da infezione verso stabilimenti da riproduzione non sono consentite, salvo accordi tra i Settori regionali competenti.

I Servizi Veterinari delle ASL devono effettuare, almeno mensilmente, i controlli sulla regolarità delle movimentazioni, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicativo "VETINFO", anche al fine di effettuare una corretta valutazione del rischio per la programmazione dei controlli annuali.

In caso di introduzione di animali provenienti da stabilimenti situati in territori non indenni in stabilimenti da riproduzione, l'ACL procede ad effettuare prove diagnostiche a destino (IDT e/o gamma-interferone), oppure al respingimento della partita introdotta.

L'ACL può individuare altri fattori di rischio che necessitino di eventuali prove diagnostiche pre-moving e a destino.

Le prove pre-moving eseguite su richiesta dell'operatore, o le prove a destino eseguite su bovini introdotti senza autorizzazione da territori non indenni in stabilimenti da riproduzione sono soggette a pagamento secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

### **1.4 SORVEGLIANZA PRESSO GLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE**

Tutti i bovini macellati, compresi quelli provenienti da stabilimenti con allevamento di tipo familiare, sono sottoposti a ispezione *post mortem* e alla ricerca sistematica di lesioni riconducibili a MTBC.

Le procedure per l'esame ispettivo e la selezione degli organi da prelevare presso l'impianto di macellazione sono indicate nell'Allegato 2a del Decreto.

In presenza di lesioni, è previsto l'invio degli organi all'IZSPLV per gli approfondimenti diagnostici.

In caso di sospetto, è prevista la segnalazione al Settore regionale competente, all'Osservatorio Epidemiologico e al Servizio Veterinario competente nel territorio dello stabilimento di provenienza del/i capo/i per l'esecuzione dell'indagine epidemiologica e degli opportuni approfondimenti diagnostici. La segnalazione deve essere effettuata per iscritto, utilizzando il modello di riscontro delle evidenze ispettive (Allegato I al Regolamento di Esecuzione 2019/627, in sostituzione al Modello 10/33), unitamente al documento di accompagnamento degli animali.

E' auspicabile che anche lesioni non tipiche riscontrate al macello in organi comunemente colpiti da tubercolosi, siano sottoposte a diagnostica differenziale per escludere l'eventuale presenza di MTBC. In questi casi è previsto l'invio degli organi secondo quanto disposto dalla Nota prot. n. 27746/DB2017 del 9/12/2013, senza dare luogo immediatamente ai provvedimenti previsti dalla normativa.

Nel caso in cui il laboratorio dell'IZSPLV dovesse formulare una diagnosi di tubercolosi presunta, sulla base dei reperti anatomopatologici (macro e microscopici), lo comunica immediatamente via PEC congiuntamente al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di origine e al Servizio Veterinario competente sull'impianto di macellazione, che provvede a effettuare la segnalazione di lesione alla macellazione ordinaria e dal quel momento vengono attivate tutte le procedure previste dalla normativa.

## **2. SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE DI CATEGORIA B - BRUCELLOSI BOVINA ED OVICAPRINA (*B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*)**

L'Allegato IV del Regolamento (UE) 2020/689 indica i requisiti richiesti per il mantenimento dello *status* di indenne da *B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*. L'elenco aggiornato dei territori indenni da infezione è riportato nell'Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

Al fine del mantenimento dello *status* assegnato, non è consentito introdurre nei territori indenni capi bovini ed ovicapri vaccinati nei tre anni precedenti la movimentazione.

### **2.1 ANALISI DEL RISCHIO**

Nei territori indenni, al fine di mantenere tale *status*, è attuata una sorveglianza basata sull'analisi del rischio, con controlli differenziati in relazione alla categoria dello stabilimento.

Tenuto conto anche dei fattori di rischio minimi contenuti nei programmi nazionali, si dispone una sorveglianza annuale su tutti gli stabilimenti con attività di allevamento:

- a) che commercializzano latte crudo tramite distributori automatici o prodotti ritenuti a rischio da parte dell'ACL in relazione alla loro tipologia;
- b) con correlazioni epidemiologiche con casi confermati nel comparto domestico nei 12 mesi precedenti, anche su animali diversi dai bovini/ovicapri detenuti;
- c) con correlazione epidemiologiche con focolai negli animali selvatici (da valutare in collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico e con il Settore regionale competente);
- d) con correlazioni epidemiologiche che includono situazioni di malattia confermata nell'uomo;
- e) senza nessun controllo ufficiale o altra attività ufficiale negli ultimi 4 anni;
- f) con sede di focolaio negli ultimi 3 anni;
- g) che hanno subito una sospensione dello *status* nei 12 mesi precedenti;
- h) i greggi che praticano pascolo vagante;
- i) che hanno un elevato numero di introduzioni o che introducono da territori non indenni o con *status* di indenne da meno di 2 anni;
- j) i cui capi sono destinati alla produzione di materiale germinale;
- k) con anomalie relative al rapporto capi presenti/nuove nascite con irregolarità anagrafiche gravi e reiterate per quel che riguarda l'identificazione degli animali (compreso un elevato numero di furti e smarrimenti);
- l) qualunque altra situazione ritenuta a rischio dal Servizio Veterinario.

Gli allevamenti che detengono capi allo stato semibrado e gli stabilimenti con attività di allevamento che praticano la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e, fermo restando quanto già previsto al punto h), gli stabilimenti bovini che praticano il pascolo vagante con o senza promiscuità con altri bovini o ovicapri, devono essere considerati a rischio in relazione ad una attenta valutazione locale da parte dell'ACL, e sottoposti a controlli periodici adeguati al livello di rischio. I greggi che praticano il pascolo vagante devono essere controllati annualmente.

Gli stabilimenti bovini che non rientrano nelle situazioni sopra elencate sono considerati a basso rischio. In ogni caso la ACL competente programma annualmente i controlli diagnostici ufficiali su almeno il 20% degli stabilimenti con attività di allevamento che detengono bovini sul proprio territorio.

Gli stabilimenti ovicaprini che non rientrano nelle situazioni sopra elencate sono considerati a basso rischio e, pertanto deve essere effettuato almeno un controllo ogni quattro anni.

## 2.2 MODALITÀ DI CONTROLLO

### STABILIMENTI BOVINI

Negli stabilimenti bovini soggetti a controllo sono previsti:

- un controllo sierologico mediante test di screening SAR (TRB) su tutti i capi in età diagnostica, con test di conferma FDC eseguito dal laboratorio IZSPLV sui soli capi SAR positivi; *oppure*
- l'esecuzione del test ELISA sul latte di massa (milk-ELISA), con la collaborazione del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV), mediante tre prove eseguite a distanza di almeno tre mesi l'una dall'altra (Scheda tecnica – Allegato 1). Ad ogni campione di latte devono contribuire al massimo 100 bovine. Possono essere soggetti a controllo mediante test milk-ELISA gli stabilimenti che rispondono ai seguenti requisiti:
  - almeno il 30% delle bovine è in lattazione (sono esclusi gli allevamenti di sole manze e quelli da riproduzione da carne);
  - sono presenti un numero minimo di 20 capi.

Sono sottoposti a controllo sierologico individuale i riproduttori maschi e le femmine in età diagnostica che non entrano in lattazione nell'anno, oltre ai capi presenti negli stabilimenti che non hanno i requisiti sopra citati.

In tutti i casi l'età diagnostica è stabilita a 24 mesi, fatte salve altre indicazioni o situazioni di rischio per le quali l'ACL ritenga opportuno abbassarla.

### STABILIMENTI OVICAPRINI

Negli stabilimenti ovicaprini si esegue un controllo sierologico mediante test FDC su tutti i capi in età diagnostica, stabilita a 12 mesi per gli stabilimenti stanziali e 6 mesi per i greggi vaganti e transumanti/alpeggianti.

Gli ovini maschi adibiti alla riproduzione, sono controllati anche per *B. ovis*. In caso di positività per quest'ultima, non vi sono obblighi di abbattimento né altre misure restrittive, ma è comunque opportuno invitare l'operatore ad escludere il capo dalla riproduzione.

Il controllo sierologico per *B. ovis* è obbligatorio, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/688, per i movimenti tra Stati Membri degli ovini maschi non castrati.

## 2.3 MOVIMENTAZIONI A RISCHIO E PROVE SIEROLOGICHE

Le prove sierologiche pre-moving si effettuano sui capi bovini e riproduttori di età superiore a 12 mesi e sugli ovicaprini di età superiore ai 6 mesi, negli stabilimenti considerati a rischio in relazione ai criteri di cui al paragrafo 2.1 lettere b), c), d) ed f), per l'anno successivo all'esposizione al rischio, oppure se richiesto dall'operatore.

Come indicato nell'Allegato 1b del Decreto, le movimentazioni di animali da province non indenni da infezione verso stabilimenti da vita sono consentite solo previ accordi tra i Settori regionali competenti.

I Servizi Veterinari delle ASL devono effettuare, almeno mensilmente, i controlli sulla regolarità delle movimentazioni, utilizzando le apposite funzionalità dell'applicativo "VETINFO", anche al fine di effettuare una corretta valutazione del rischio.

Laddove riscontrino eventuali introduzioni non regolarmente autorizzate di bovini in stabilimenti da riproduzione o di ovicaprini provenienti da stabilimenti situati in territori non indenni, questi sono

soggetti a prove sierologiche a destino (SAR e/o FDC), oppure al respingimento della partita introdotta.

L'ACL può individuare altri fattori di rischio che necessitino eventuali prove sierologiche pre-moving e a destino.

Le prove pre-moving eseguite su richiesta dell'operatore, o su animali introdotti senza autorizzazione da territori non indenni, sono soggette a pagamento secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

## **2.4 SORVEGLIANZA SUGLI ABORTI**

Gli operatori e i veterinari libero professionisti hanno l'obbligo di indagare i casi di aborto mediante approfondimenti diagnostici da eseguirsi presso l'IZS, come disposto nel paragrafo 3.4 dell'allegato 1 del Decreto. I Servizi Veterinari collaborano al campionamento dei feti abortiti e di eventuali altre matrici, compresa la raccolta di un campione di sangue dal capo che ha abortito. L'IZSPLV, ha predisposto un protocollo diagnostico dedicato agli approfondimenti sui feti conferiti.

In caso di notifica, ai sensi del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, da parte di altri laboratori ufficiali o accreditati, di positività a prove diagnostiche riconducibili a probabile aborto o patologia riproduttiva i Servizi Veterinari effettuano una visita clinica, con eventuali prove diagnostiche presso gli stabilimenti interessati.

### 3. SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE DI CATEGORIA C - LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

La leucosi bovina enzootica (LEB) è elencata nelle malattie di categoria C, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/429 e regolamenti delegati e di esecuzione, ed è soggetta pertanto a piani di eradicazione facoltativi. L'elenco aggiornato dei territori indenni da infezione è riportato nell'Allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. L'intero territorio nazionale è riconosciuto indenne dal 2017 ed è stato disposto un piano di sorveglianza per il mantenimento dello *status* secondo l'Allegato IV del Regolamento Delegato (UE) 2020/689 (Nota ex-DGSAF 20594 del 28/06/2024).

#### 3.1 ANALISI DEL RISCHIO

Su tutto il territorio regionale è predisposta una sorveglianza basata sull'analisi del rischio.

Tenuto conto anche dei fattori di rischio minimi contenuti nel documento tecnico operativo di cui alla nota ex-DGSAF 20594 del 28/06/2024, si dispone una sorveglianza annuale su tutti gli stabilimenti con attività di allevamento bovini:

- a) con correlazioni epidemiologiche con stabilimenti sede di focolaio nei due anni precedenti;
- b) con sede di focolaio negli ultimi 5 anni;
- c) che hanno subito una sospensione dello *status* nei 12 mesi precedenti;
- d) che introducono capi da territori non indenni o con *status* di indenne da meno di 2 anni;
- e) che introducono capi da cluster di infezione;
- f) qualunque altra situazione ritenuta a rischio dal Servizio Veterinario.

Gli allevamenti che detengono capi allo stato semibrado e gli stabilimenti con attività di allevamento che praticano la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e il pascolo vagante con o senza promiscuità con altri bovini o ovicapri devono essere considerati a rischio in relazione ad una attenta valutazione locale da parte dell'ACL, e sottoposti a controlli periodici adeguati al livello di rischio.

Gli stabilimenti con attività di allevamento che detengono bovini che non rientrano nelle situazioni sopra elencate sono considerati a basso rischio.

In ogni caso la ACL programma annualmente controlli diagnostici ufficiali su almeno il 20% degli stabilimenti che detengono bovini attivi sul proprio territorio.

#### 3.2 MODALITÀ' DI CONTROLLO

Negli stabilimenti da sottoporre a sorveglianza è previsto:

- un controllo sierologico con test ELISA su tutti i capi in età diagnostica; *oppure*
- l'esecuzione del test ELISA sul latte di massa, con la collaborazione del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria (PMPPV), mediante tre prove eseguite a distanza di almeno tre mesi (Scheda tecnica – Allegato 1). Ad ogni campione di latte devono contribuire al massimo 100 bovine. Possono essere soggetti a controllo mediante test ELISA latte gli stabilimenti che rispondono ai seguenti requisiti:
  - almeno il 30% delle bovine è in lattazione (sono esclusi gli allevamenti di sole manze e quelli da riproduzione da carne);
  - sono presenti un numero minimo di 20 capi.

Sono sottoposti a controllo sierologico individuale i riproduttori maschi e le femmine in età diagnostica che non entrano in lattazione nell'anno, oltre che i capi presenti negli stabilimenti che non hanno i requisiti sopra citati.

In tutti i casi l'età diagnostica è stabilita a 24 mesi, fatte salve altre indicazioni o situazioni di rischio per le quali si ritenga opportuno abbassarla.

**Per quanto riguarda l'allevamento bufalino, sentito il CEREL (Centro di Referenza Nazionale per lo studio dei Retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti), a causa di una scarsa sensibilità diagnostica del test, non è possibile effettuare prelievi sul latte di massa nella suddetta specie. Per tali allevamenti si deve, pertanto, effettuare un prelievo di sangue su tutte le bufale riproduttrici di età superiore ai 24 mesi, esclusivamente per la sorveglianza della leucosi.**

### **3.3 SORVEGLIANZA PRESSO GLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE**

In caso di riscontro, durante la macellazione ordinaria, di sintomatologia o di lesioni anatomo-patologiche compatibili con LBE, gli organi target devono essere inviati ai laboratori IZSPLV, concordando le modalità di conservazione, i quali provvedono a trasmetterli al CdR (CEREL) per gli approfondimenti diagnostici.

E' inoltre prevista la segnalazione del sospetto al Settore regionale competente, all'Osservatorio Epidemiologico e al Servizio Veterinario competente nel territorio dello stabilimento di provenienza dell/i capo/i per l'esecuzione dell'indagine epidemiologica e per gli opportuni approfondimenti diagnostici. La segnalazione deve essere effettuata per iscritto, utilizzando il modello di riscontro delle evidenze ispettive (Allegato I al Regolamento di Esecuzione 2019/627, in sostituzione al Modello 10/33), e trasmessa unitamente al documento di accompagnamento degli animali.

### **3.4 MOVIMENTAZIONI A RISCHIO E PROVE SIEROLOGICHE**

Le prove sierologiche pre-moving si effettuano sui capi riproduttori di età superiore a 12 mesi negli stabilimenti considerati a rischio in relazione ai criteri di cui al paragrafo 3.1 per l'anno successivo all'esposizione al rischio, oppure se richiesto dall'operatore.

Le prove sierologiche a destino si effettuano negli stabilimenti da riproduzione che introducono capi da territori non indenni, negli stabilimenti che presentano non conformità o incongruenze tra i capi introdotti ed il documento di accompagnamento e nei casi in cui la prova pre-moving, ove richiesta, non è stata effettuata.

L'ACL può individuare altri fattori di rischio che necessitano eventuali prove sierologiche pre-moving e a destino.

Le prove pre-moving eseguite su richiesta dell'operatore sono da ritenersi a pagamento secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

## **SCHEDA TECNICA . ALLEGATO 1**

### **BRUCELLOSI E LEUCOSI - Scheda tecnica invio campioni ELISA LATTE di MASSA (BRC – LBE)**

CONTROLLI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA (sulla base del livello di rischio) (3 prove nell'arco dell'anno). LIVELLO DI SORVEGLIANZA CAMPIONARIA MINIMO.

Invio modulo ARVET

esame richiesto:

BRC - ELISA LATTE DI MASSA

LBE - ELISA LATTE DI MASSA

Motivo di prelievo (ARVET): controllo latte per qualifica (vedi manuale ARVET)

#### **PROCEDIMENTO:**

Utilizzare un contenitore sterile, quantità minima richiesta 50 ml.

#### **TRASPORTO E CONSEGNA:**

I campioni di latte devono essere refrigerati (+4°C) e consegnati entro e non oltre 24 ore dal prelievo; per consentire un'agevole lettura dei risultati, i campioni devono essere consegnati dal lunedì al giovedì. Nel caso in cui non fosse possibile la consegna nei tempi previsti, i campioni dovranno essere trattati aggiungendo una compressa di sodioazide da 0,1 g (contenente circa 8 mg. di sodioazide); in caso contrario il campione sarà ritenuto non idoneo e non analizzato.

## **PROGRAMMA DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA BRUCELLOSI OVICAPRINA PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA PER IL TRIENNIO 2025-2027**

### **INTRODUZIONE**

L'Allegato IV del Regolamento (UE) 2020/689 indica i requisiti richiesti per il raggiungimento ed il mantenimento dello *status* di indenne da infezioni da brucellosi (*B. abortus*, *B. melitensis*, *B. suis*) in un determinato territorio.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 aveva riconosciuto lo *status* di indenne da infezioni da Brucella su tutto il territorio regionale.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2692 della Commissione del 17 ottobre 2024 ha modificato gli allegati I e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 e ha formalizzato il ritiro dello *status* di indenne da *B. abortus*, *B. melitensis*, *B. suis* nella specie ovicaprina nella provincia di Alessandria in seguito alla notifica di due focolai di brucellosi ovicaprina (*B. melitensis*) nel 2023 presso due stabilimenti situati in tale provincia.

Il presente piano definisce le misure da applicare negli stabilimenti ovicaprini per l'eradicazione e la sorveglianza della brucellosi nel territorio sopra riportato per il ripristino dello *status* di indenne da malattia nella provincia di Alessandria.

Le figure coinvolte nell'attuazione del piano, i compiti e le responsabilità sono indicate nei programmi nazionali di cui al Decreto 2 maggio 2024 (di seguito Decreto), Allegato 1 – Parte A.

Al fine di mantenere lo *status* di indenne degli stabilimenti delle altre province del territorio regionale e di permettere il ripristino dello *status* di indenne della provincia di Alessandria in tempi rapidi, considerata la situazione epidemiologica attualmente favorevole (nessun focolaio attivo), non è consentito introdurre ovicaprini vaccinati nei tre anni precedenti la movimentazione né introdurre capi da territori non indenni.

### **REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI**

Tutti gli stabilimenti di ovini e caprini devono essere registrati e tutti i capi presenti devono essere identificati mediante bolo endoruminale elettronico, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n. 134. E' compito del Servizio Veterinario competente informare per le vie ufficiali gli operatori interessati, al fine di consentire un rapido raggiungimento dell'adeguamento ai requisiti richiesti.

### **PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI**

La programmazione dei controlli si avvale del supporto del sistema informativo regionale "ARVET" (Anagrafe Regionale Veterinaria) e in particolare della funzionalità "scadenzario", aggiornato in funzione delle presenti disposizioni, che alimenta la citata programmazione annuale dei controlli e l'aggiornamento dello *status* sanitario degli stabilimenti in VETINFO (Sistema informativo Sanità Animale – SANAN).

Considerato che l'Autorità Competente Locale (ACL) territorialmente competente monitora l'esecuzione dei controlli in funzione della programmazione, i Servizi Veterinari sono tenuti a mantenere aggiornato lo scadenziario.

Tutte le procedure e gli adempimenti previsti dal presente programma, devono risultare rispettate e attestabili dalla documentazione conservata agli atti presso ciascuna ASL. Le ACL sono tenute ad effettuare le verifiche di efficacia dei controlli, ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento (UE) 2017/625, nelle modalità indicate dai programmi nazionali di cui all'art.8 del Decreto 2 maggio 2024.

Il Settore regionale competente esamina, almeno trimestralmente, le verifiche di efficacia attuate dai Servizi Veterinari di competenza territoriale (STATISTICHE/Sistema CRUSCOTTI – SANITÀ' ANIMALE, funzione "verifica di Efficacia").

## **PROGRAMMI DI AUTOCONTROLLO**

Gli operatori sono tenuti ad attuare programmi di autocontrollo, che devono essere redatti in conformità con la normativa nazionale ed europea e approvati dai Servizi Veterinari territorialmente competenti. Tali programmi devono essere implementati con lo scopo di mitigare i rischi di introduzione delle malattie di categoria B di cui al Decreto.

## **MODALITÀ DI CONTROLLO**

Tenuto conto di quanto previsto nei programmi nazionali, si dispone una sorveglianza annuale su tutti gli stabilimenti ovini e caprini presenti sul territorio della provincia di Alessandria, mediante un controllo sierologico (test SAR con FDC come test di conferma) su tutti i capi di età superiore ai 6 mesi.

Qualora lo stabilimento pratichi la monticazione o l'alpeggio, il controllo deve precedere lo spostamento, con le modalità e i tempi indicati nel Decreto e l'autorizzazione alla movimentazione da parte del Servizio Veterinario competente è vincolata all'esito favorevole delle prove e della verifica della corretta identificazione e registrazione dei capi. La monticazione o l'alpeggio verso un territorio indenne è subordinata all'assenza di promiscuità con altri stabilimenti e all'utilizzo di opportune delimitazioni a destino ed è attuata secondo le modalità previste dal Decreto, Allegato 1b).

Gli ovini maschi adibiti alla riproduzione sono controllati anche per *B. ovis*.

In caso di positività per quest'ultima, non sussistono obblighi di abbattimento né altre misure restrittive, ma è comunque opportuno invitare l'operatore ad escludere il capo dalla riproduzione.

Ai fini delle movimentazioni tra Stati Membri, il controllo sierologico per *B. ovis* è obbligatorio per ovini maschi non castrati, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2020/688.

## **STABILIMENTI DI NUOVA COSTITUZIONE**

E' prevista una prova diagnostica (test SAR con FDC come test di conferma) sui capi di età superiore ai 6 mesi per l'assegnazione dello *status* sanitario negli stabilimenti ovicaprini di nuova costituzione.

## **MOVIMENTAZIONI**

Fermo restando il mantenimento della situazione epidemiologica favorevole, le movimentazioni degli ovicaprini fuori dalla provincia di Alessandria verso le restanti province indenni del Piemonte

sono vincolate all'esito favorevole di una prova di scambio pre-moving (SAR+FCD) eseguita nei 30 giorni precedenti la partenza su tutti i capi da movimentare con età superiore a 6 mesi, previa identificazione dei capi mediante bolo endoruminale e corretta registrazione in VETINFO. Le movimentazioni di ovini e caprini verso territori indenni situati fuori dal territorio regionale, seguono quanto disposto in Allegato 1b del Decreto. In particolare, il Servizio Veterinario territorialmente competente deve mantenere aggiornato l'elenco in VETINFO degli stabilimenti autorizzati a movimentare animali della specie ovicaprina, in relazione al possesso dei pre-requisiti indicati al paragrafo 2.1 dell'Allegato sopra citato. Garantito il possesso dei pre-requisiti, la movimentazione è consentita previo accordo tra i Settori regionali competenti e a seguito di esito favorevole ad una prova sierologica (SAR+FDC), con prelievo effettuato nei 30 giorni precedenti lo spostamento e previa verifica della corretta identificazione dei capi (corrispondenza tra la marca auricolare ed il bolo endoruminale).

Tutti i documenti di accompagnamento dei capi in uscita devono essere validati dal Servizio Veterinario territorialmente competente.

Considerata la situazione epidemiologica attualmente favorevole, le movimentazioni in ingresso da province non indenni in stabilimenti con attività di allevamento ovicaprino sono consentite solo previo accordi tra i Settori regionali competenti, come previsto nel resto del territorio regionale.

Al fine di attuare una corretta valutazione del rischio, i Servizi Veterinari devono effettuare, almeno mensilmente, i controlli sulle movimentazioni, utilizzando l'apposita funzionalità di VETINFO, verificando eventuali introduzioni non regolarmente autorizzate. Anche in questo caso, tutti gli ovicaprini introdotti che provengono da stabilimenti situati in territori non indenni sono soggetti a prove sierologiche a destino (SAR+FDC) oppure al respingimento della partita introdotta.

Inoltre per prevenire movimentazioni non documentate e quindi non tracciabili dai sistemi, l'ACL effettuerà visite aggiuntive sugli allevamenti ovi-caprini presenti nel territorio di competenza e ritenuti più a rischio.

L'ACL può individuare altri fattori di rischio che necessitino di eventuali prove sierologiche pre-moving e a destino.

Le prove pre-moving eseguite su richiesta dell'operatore (comprese quelle richieste per la monticazione), o su animali introdotti senza autorizzazione da territori non indenni, sono soggette a pagamento secondo quanto tariffato dal Decreto 32 del 2 febbraio 2021.

## **VERIFICA DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE**

Gli stabilimenti con indirizzo produttivo carne saranno sottoposti a controlli anagrafici per accertare che non avvenga la caseificazione del latte, compresa quella per autoconsumo. In caso contrario verrà cambiato in anagrafe l'indirizzo produttivo.

## **SORVEGLIANZA SUGLI ABORTI**

Gli operatori e i veterinari libero professionisti hanno l'obbligo di indagare i casi di aborto mediante approfondimenti diagnostici da eseguirsi presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, come disposto nel paragrafo 3.4 dell'allegato 1 del Decreto. I Servizi Veterinari collaborano al campionamento dei feti abortiti ed eventuali altre matrici, compresa la raccolta di un campione di sangue dal capo che ha abortito. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLV), ha predisposto un protocollo diagnostico dedicato per gli approfondimenti sui feti conferiti.

In caso di notifica di positività a prove diagnostiche, riconducibile a probabile aborto o patologia riproduttiva, da parte di altri laboratori ufficiali o accreditati diversi da IZSPLV, i Servizi Veterinari

effettuano presso gli stabilimenti interessati una visita clinica, con eventuali prove diagnostiche di supporto.

L'ACL con il supporto dell'Osservatorio Epidemiologico, effettua periodiche verifiche sulla percentuale di nascite presso gli stabilimenti, utilizzando gli applicativi di VETINFO. Se tale percentuale risulta troppo bassa effettua indagini sierologiche ed epidemiologiche atte a identificare la causa della bassa natalità.